

N. 8537/15 R.G. notizie di reato [redacted]
N. 8537/17 R.G. G.I.P.

10

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 28

ORDINANZA
- art. 409.4 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. [redacted] letti gli atti del procedimento penale n. 8537/17 GIP nei confronti di [redacted] per il reato previsto dall'art. 644 c.p.,
vista la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in data 18 agosto 2016, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale fissata ex art. 410 c.p.p. a seguito di opposizione presentata dalla persona offesa [redacted] avverso la richiesta di archiviazione e sentiti i soggetti intervenuti,

osserva

Le argomentazioni esposte dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di archiviazione non possono essere, allo stato, sufficienti per negare un approfondimento investigativo. Dagli accertamenti di natura tecnica espletati dal consulente tecnico del PM al fine di evidenziare, con riguardo al contratto di mutuo fondiario stipulato dall'opponente con la [redacted] s.p.a (già [redacted] spa) in data 21 giugno 2000, l'eventuale natura usuraria dei tassi di interesse applicati è emerso il mancato superamento del tasso contrattualmente pattuito del tasso soglia vigente nel periodo per la categoria di operazione "mutuo" (II trimestre 2006).

Tuttavia lo stesso CT del Pm ha evidenziato il limite che l'analisi sconta in considerazione dell'attuale carenza documentale e, più in generale, informativa che caratterizza sia la denuncia che l'allegazione alla stessa: ciò ha impedito di fatto qualsivoglia tentativo di verifica delle effettive condizioni applicate al rapporto di finanziamento di cui trattasi nonché di sviluppo dello stesso.

Il CT ha evidenziato tale lacuna documentale dato che nessun altro documento comprovante i termini del rapporto finanziario di cui trattasi, né con riguardo al momento della pattuizione (piano di ammortamento/piano finanziario, atto di erogazione) né in relazione all'effettivo sviluppo dello stesso (lista dei pagamenti, estratti conto, contabili di pagamento), è disponibile agli atti del fascicolo. Secondo il CT del PM ciò ha precluso la possibile verifica dell'effettivo tasso applicato al rapporto di finanziamento sia la formulazione di ipotesi di calcolo relativamente alla sviluppo del rapporto (pag. 46 della relazione del CT del PM).

In base alle stesse conclusioni del CT del PM non si vede come possa sorvolarsi su tale lacuna essendo invece necessario un approfondimento investigativo per colmarla non potendo ritenersi esaustiva l'analisi espletata dal CT del PM che è limitata al solo momento della pattuizione.

E' evidente allora che tale lacuna documentale deve essere colmata in sede investigativa considerato per di più che tale è l'indicazione dell'opponente il quale ha, al contempo, evidenziato l'impossibilità di provvedere autonomamente a tale integrazione documentale avendo trovato, come asserito nell'atto di opposizione, resistenze al riguardo da parte dell'istituto bancario che non avrebbe fornito alla querelante la documentazione necessaria ai

11

fini dell'espletamento di un'analisi più accurata e dettagliata (piano di ammortamento aggiornato con evidenza delle more applicate e richieste).

E' quindi necessario procedere all'acquisizione di tutta la documentazione mancante inerente al contratto di mutuo di cui trattasi con specifico riferimento, tra l'altro, al piano di ammortamento aggiornato agli interessi richiesti per il pagamento delle rate in mora.

Si procederà dunque attraverso un supplemento di consulenza tecnica a verificare compiutamente, una volta che il CT avrà la possibilità di esaminare tutta la documentazione inerente al rapporto finanziario e al suo intero sviluppo e per tutto l'arco di durata della pattuizione (essendo ciò necessario anche per individuare il *tempus commissi delicti*), il superamento (o meno) del tasso soglia sia con riferimento ai tassi corrispettivi sia con riferimento ai tassi moratori, e ciò, in primo luogo, considerandoli separatamente (essendo necessaria tale verifica a fronte di un elaborato tecnico di parte che evidenzia, non si esclude proprio attraverso la consultazione di documenti comprovanti l'effettivo sviluppo del rapporto finanziario - e comunque è questo che va appurato o escluso -, come il tasso di mora di per sé *singolarmente* considerato sarebbe già superiore al tasso soglia d'usura) e poi, con riferimento alla sommatoria delle due tipologie di interessi, e ciò qualora il CT appurasse che, per espressa previsione contrattuale, l'interesse moratorio venga contemplato non in sostituzione a quello corrispettivo ma in aggiunta al medesimo).

Su quest'ultimo punto si evidenzia invero l'orientamento giurisprudenziale in base al quale "in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione allo stato passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori). Cass. civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017) nello stesso senso Cass. civile sez. III n. 5324/2003).

Non vi è luogo a provvedere da parte di questo giudice non competente a decidere sulle richieste del denunciante/opponente di sospensione della procedura esecutiva immobiliare ovvero di sequestro dell'immobile.

P.Q.M.


visti gli artt. 409.4 e 410 c.p.p.,

ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero affinché svolga le ulteriori indagini di cui in parte motiva entro il termine di mesi cinque dalla comunicazione della presente ordinanza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Roma, 4 gennaio 2018

Il Giudice per le Indagini Preliminari



TRIBUNALE PENALE ORDINARIO DI ROMA
Cancelleria

Roma, il 5/1/18

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

